

FONDAZIONE BIMBO TU

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Su iniziativa della Associazione Bimbo Tu Onlus e dai coniugi Alessandro Arcidiacono e Federica Morellato in Arcidiacono è costituita la “Fondazione Bimbo Tu”, per brevità in seguito “Fondazione”.

2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio Direttivo, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento dei propri scopi.

3. La Fondazione ha sede in Bologna, all’indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo, attualmente in via.....e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.

4. La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopi istituzionali

1. La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge la propria attività nei settori della assistenza e supporto alle famiglie, ricerca scientifica, formazione e attività a queste strumentali, connesse e collegate.

2. La Fondazione svolge attività di **assistenza sociale e socio-sanitaria**, tramite aiuto, assistenza e supporto - materiali, logistici, morali, psicologici ed

economici - direttamente ed indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da gravi malattie del sistema nervoso centrale e periferico e da altre gravi patologie encefalo-midollari e cranio-vertebrali di natura mal formativa, genetica, traumatica, vascolare, infettiva o altro, specie se invalidanti, croniche e tali da richiedere terapie ed assistenza prolungate, e tumori solidi. L'attività potrà estrinsecarsi in qualsiasi forma, umanitaria, sanitaria, sociale, di volontariato, di intrattenimento ed animazione, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nella più ampia accezione possibile, anche mediante convenzioni con persone fisiche private ed enti di qualsiasi natura aventi scopi analoghi.

3. In considerazione e in collegamento con la predetta finalità, è attività prioritaria della Fondazione anche il **supporto alle famiglie**, realizzato attraverso la prestazione di ospitalità a tutti coloro che ne faranno richiesta (con criteri di selezione da definire attraverso l'elezione del Comitato Etico) con priorità di accoglienza a:

- degenti pediatrici dell'ospedale Bellaria;
- degenti pediatrici di altri ospedali;
- degenti adulti;
- medici in trasferta;

e anche attraverso l'attivazione di un servizio di dopo scuola, con aiuto compiti e attività ricreative per bambini/adolescenti;

- ristorante/refettorio;
- ludoteca (baby parking),

da organizzarsi anche con applicazione di contributi agevolati per bambini/adolescenti (con criteri di agevolazione definiti dal Comitato Etico).

4. La Fondazione si propone altresì di istituire **attività ambulatoriali** mediante erogazione di prestazioni terapeutiche e di riabilitazione, direttamente connesse con le patologie e l'assistenza dei pazienti ricoverati in post-ospedalizzazione. Le attività essenziali sono, tra le altre:

- servizio di cura e assistenza;
- ambulatorio odontoiatrico e laboratorio odontoiatrico;
- sedute di logopedia;
- sedute di fisioterapia;
- sedute di psicomotricità;
- sedute di medicina riabilitativa;
- sedute di neuropsichiatria;
- sedute di musicoterapia;
- sedute di terapia attraverso gli animali (pet therapy);
- sedute di sostegno psicologico rivolte alle famiglie;
- sedute di sostegno psicologico rivolte ai bambini/adolescenti degenti ed ex pazienti.

5. La Fondazione potrà altresì svolgere, direttamente ed indirettamente, anche mediante il finanziamento diretto e indiretto, attività di **ricerca scientifica** nel campo dei tumori dell'età pediatrica ed in campi affini e connessi, nonché farsi promotrice di iniziative di informazione e divulgazione in tali ambiti, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali. In questo settore essa si propone di:

- favorire la ricerca specialistica attraverso l'istituzione di borse di studio per medici e ricercatori;
- finanziare progetti di ricerca (cui potranno concorrere le Regioni, le

Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese);

- promuovere la ricerca scientifica in genere.

6. La Fondazione intende attivarsi, altresì, per una programmazione di **offerta formativa** attraverso l'istituzione di:

- corsi di formazione per bambini/adolescenti/adulti;
- attività educative e scolastiche;
- laboratori pratici e gruppi di lavoro;
- conferenze e convegni a tema medico specialistico/associativo;
- percorsi finalizzati al reinserimento lavorativo;
- attività di formazione sulle nuove competenze legate alla nascita di nuove professionalità. Detta attività potrà essere svolta mediante corsi di formazione sia in presenza che a distanza nel rispetto delle nuove tecnologie via web, satellite e digitale terrestre e anche con il tutoraggio di attività industriali o commerciali;
- studio, progettazione e realizzazione di prodotti grafici, seminari e convegni e quanto altro connesso ad attività di comunicazione e informazione;
- organizzazione e gestione di corsi, seminari nell'ambito del welfare;
- svolgimento di attività di consulenza in materia di servizi per la pubblica amministrazione nel campo del welfare;
- ideazione, progettazione e realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e di sviluppo nell'ambito del no profit, privato sociale e welfare;
- svolgimento di attività di diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione per enti privati e pubblica amministrazione.

7. La realizzazione delle suddette attività presuppone l'allestimento e gestione di uno o più immobili da destinarsi a **Casa di accoglienza** per i quali è compito della Fondazione ottenere le necessarie autorizzazioni a transazioni immobiliari, a ristrutturazioni e alla realizzazione di costruzioni integrative.

La gestione della Casa di accoglienza potrà dare luogo alla **concessione in affitto di locali per attività esterne** quali:

- convegni;
- corsi di formazione;
- attività ricreative finalizzate all'integrazione sociale;
- feste ed eventi.

8. In connessione con tutte le attività predette la Fondazione ritiene essenziale la creazione di una **Rete**, essenziale per dare vita a contatti e relazioni con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto e per la messa in atto di procedure.

9. Al fine di reperire i mezzi materiali ed economici necessari al perseguimento degli scopi statuari, la Fondazione potrà svolgere attività propagandistiche per la raccolta di fondi e finanziamenti (**fund raising**) e per l'instaurazione di rapporti di collaborazione volontaristica, nonché svolgere ogni attività direttamente connessa a quelle sopra indicate ed ogni altra che il Consiglio Direttivo reputi necessaria o utile al perseguimento degli scopi.

10. Al fine di stabilire i criteri di priorità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Consiglio Direttivo può nominare un **Comitato Etico** con il compito di:

- a. elaborare i criteri che stabiliscono le priorità nell'accoglienza e nello svolgimento delle attività e sorvegliarne la puntuale applicazione;
- b. esprimere parere vincolante sull'applicazione di trattamenti nuovi, clinici o di altra natura;
- c. garantire il rispetto della dignità del malato;
- d. svolgere altre funzioni ad esso demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico si compone di un numero da tre a undici componenti, nominati di preferenza tra i rappresentanti dei profili professionali operanti nelle materie di competenza della Fondazione e tra rappresentanti della società civile, in genere. Il Comitato Etico elegge un proprio Presidente.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione o un rappresentante da esso designato e può prevedere al proprio interno uno o più componenti del Comitato Scientifico. Le regole di funzionamento saranno stabilite al momento della nomina da parte del Consiglio Direttivo, anche con apposito regolamento.

art. 3 – Modalità operative di funzionamento

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali.

In particolare, essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni a carattere nazionale ed internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento

dei propri fini;

- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
- effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;
- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

TITOLO II

FONDATORI E PATRIMONIO

art. 4 – Fondatori e Sostenitori

1. Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa. Il fondo di dotazione è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. Sono Sostenitori i soggetti, persone fisiche o enti, che successivamente

alla costituzione della Fondazione concorrono alla integrazione del patrimonio con apporti non inferiori ad Euro 10.000,00 per le persone fisiche e ad Euro 20.000,00 per le persone giuridiche o con beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

3. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei Sostenitori, nonché la deliberazione di rivalutazione degli importi la cui corrispondenza è condizione per l'attribuzione della qualifica di sostenitore. Compete altresì al Consiglio Direttivo la tenuta del libro dei Sostenitori.
4. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
5. Perdono la qualità di Sostenitori coloro che non ottemperano agli impegni finanziari assunti o che adottano comportamenti incompatibili con i fini istituzionali.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
 - a) eredità, donazioni e legati;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) contributi dell'Unione Europea e o di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;

e) erogazioni liberali.

3. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei conti.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da tre a sette componenti, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede. In sede di costituzione i Fondatori stabiliscono il numero iniziale dei componenti il Consiglio Direttivo e la durata della carica. In sede di costituzione può essere stabilito che il primo Presidente della Fondazione ricopra l'incarico a vita, salve sue dimissioni.

2. In sede di rinnovo dell'organo amministrativo, entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la determinazione del numero dei componenti, nonché per la nomina degli stessi.

3. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto stabilito al comma 1. del presente articolo.

4. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo perché provveda ad effettuare la nomina del componente venuto meno; coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.

Art. 8 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Competono al Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni riconducibili all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed, in particolare, le seguenti:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relativa relazione accompagnatoria nonché, qualora venga deliberato di predisporlo, il bilancio preventivo;
- c) adottare eventuali Regolamenti;
- d) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- e) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- f) deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;
- g) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- h) convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- i) nominare i Revisori dei Conti determinandone i compensi, nonché fis-

sare i compensi dei componenti il Consiglio Direttivo anche mediante il riconoscimento di gettoni di presenza e il rimborso delle spese documentate;

j) nominare i componenti del Comitato Scientifico, determinando eventualmente la corresponsione di gettoni di presenza e il rimborso delle spese documentate;

k) tenere gli eventuali libri e scritture contabili della Fondazione.

2. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi ed ai regolamenti regionali e nazionali in materia e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Art. 9 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con 24 ore di anticipo.

4. Il Consiglio Direttivo si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i consiglieri.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 10 – Presidente

1. Al Presidente della Fondazione compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 11 – Revisori dei conti

1. L'Organo di controllo dell'Ente può essere composto da uno o da tre membri effettivi, Revisori dei Conti, in relazione al volume delle entrate. Al superamento del volume di un milione di euro di entrate, in occasione della successiva nomina, l'organo si compone di tre membri. E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo nominare l'organo in forma collegiale, anche prima del superamento del suddetto volume di entrate.

2. I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo, il quale provvede a nominare anche un Revisore supplente, ovvero due Revisori supplenti, nel caso in cui l'organo sia composto da tre membri; tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori.

3. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

4. Il Consiglio Direttivo può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

5. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno ogni tre mesi.

6. I Revisori dei Conti provvedono:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci.

7. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 – Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei componenti e la durata dell'incarico.

2. Il Comitato Scientifico ha finalità scientifico- culturali e di promozione della ricerca nei settori di attività istituzionali della Fondazione.

3. Il Comitato Scientifico può effettuare proposte operative al Consiglio Direttivo, coordina l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, interviene nell'ipotesi di istituzione di borse di studio valutando l'attività dei beneficiari e relazionandone il Consiglio Direttivo.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico possono essere determinati in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ENTRATE E BILANCIO

Art. 13 – Entrate

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

- le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- gli esiti gestionali dell'attività svolta in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;
- i proventi derivanti da attività commerciali, da eventuali sponsorizza-

zioni e dall'attività di raccolta fondi (**fund raising**).

Art. 14 – Bilancio consuntivo

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

3. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione.

Art. 16 – Regolamenti

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può adottare uno o più Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo.

2. Con un apposito Regolamento, potranno, tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio e sussidi, nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle stesse borse di studio e delle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 17 – Distribuzione di avanzi di gestione

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura

giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 18 – Rinvio alle leggi

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.